



Automobile Club Parma

**REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ
DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA**
*(rivisto alla luce del Regolamento di Governance delle Società controllate
da ACI approvato il 31 gennaio 2017)*

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate o controllate direttamente o indirettamente da Automobile Club Parma, incluse quelle cosiddette *in house providing*, quali strumenti attraverso cui AC Parma intende perseguire le proprie finalità istituzionali, in coerenza con il Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI, approvato dal Consiglio Generale di ACI il 31 gennaio 2017.
2. Le Società hanno per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
3. L'atto deliberativo delle Società per la costituzione di una Società o l'acquisto, anche indiretto, di partecipazioni, anche attraverso aumento di capitale, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Ente.
- 4) Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità. [cfr. art 1.1. Reg. ACI]
- 5) Il presente Regolamento tende a garantire che le Società operino:
 - a) nel rispetto del quadro normativo applicabile, per quanto attiene a vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, e a vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di società partecipate o controllate da Enti pubblici o società pubbliche;
 - b) al fine di perseguire le finalità istituzionali di AC PARMA e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
 - c) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi e autorizzativi adottati da AC PARMA;
 - d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di AC PARMA, e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati da AC PARMA;
 - e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dei dati contabili e in coerenza con gli *iter* procedurali e autorizzativi adottati da AC PARMA;
 - f) nel rispetto delle regole stabilite da AC PARMA volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società;
 - g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da AC PARMA.

ARTICOLO 2

(Approvazione e attuazione del Regolamento)

Il Consiglio Direttivo di AC PARMA definisce le linee di indirizzo del sistema di *governance* delle Società; approva il Regolamento e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché le Direttive richiamate nel Regolamento.

1. IL Consiglio Direttivo di AC PARMA promuove l'implementazione e l'adeguamento del sistema complessivo di Governance di cui al presente Regolamento.
2. Il Direttore di AC PARMA assicura la diffusione del Regolamento, delle Direttive e delle disposizioni attuative, e ne verifica il recepimento da parte delle Società, riferendo al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

(Ambito d'applicazione)

1. Il Regolamento, le Direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano a tutte le Società, ad eccezione di quelle soggette ad attività di Vigilanza da parte delle Autorità competenti nei settori finanziario e assicurativo [Reg. ACI art. 1.3]
2. Le Società direttamente partecipate o controllate da AC PARMA ne assicurano la ricezione, la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive partecipate o controllate.
3. Il Regolamento è da considerarsi parte integrante degli Statuti delle Società che a tal fine dovranno contenere esplicita attestazione di accettazione e rispetto del presente Regolamento e delle sue successive modifiche, nonché delle Direttive adottate da AC PARMA.
4. Il Regolamento concorre con gli Statuti delle Società nel disciplinare i profili oggetto di regolamentazione, ed assume perciò efficacia vincolante, a titolo non esaustivo, per tutte le componenti del sistema: AC PARMA e Società partecipate o controllate, gli organi sociali e i loro membri, i procuratori, i dipendenti, le commissioni ed i comitati.
5. Le società adottano l'organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.
6. Le società costituiscono un ufficio di vigilanza interno (internal auditing) sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni.(v.art.8.1 Reg. ACI)

TITOLO II

COMPLIANCE NORMATIVA

ARTICOLO 4

(Rispetto della normativa applicabile)

1. Le Società sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali, ed a quella speciale sulle società pubbliche, a controllo pubblico ed a partecipazione pubblica, nonché al rispetto del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente Socio, e ne assicurano un'informativa semestrale all'AC PARMA, da parte dell'organismo di cui all'art. 3, comma 5.

TITOLO III

STATUTI SOCIETARI

ARTICOLO 5

(Adeguamento degli statuti societari)

1. Gli statuti societari dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:
 - a) rispetto della normativa, per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, ed

ai vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di società pubbliche, a controllo pubblico e a partecipazione pubblica;

b) coerenza dell'oggetto sociale con le finalità istituzionali di AC PARMA;

c) adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con la normativa applicabile, con il Regolamento e con le eventuali Direttive di AC PARMA, in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione.

D) Le società in house adeguano, altresì, i propri statuti prevedendo;

- l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
- i requisiti e le modalità per l'esercizio del controllo analogo da parte di AC PARMA;
- che oltre l'ottanta per cento del fatturato, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati da AC PARMA e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società;
- che le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, rispettino, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del d.lgs. 175/2016, la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016. [cfr. art. 3.1 Reg. ACI]

ARTICOLO 6

(Termine d'adeguamento degli statuti societari)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle norme che impongono variazioni statutarie e comunque nei termini perentori previsti dalle stesse norme, le Società approveranno tutte le modifiche statutarie necessarie ad attuare le disposizioni del presente Regolamento e delle norme collegate.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

ARTICOLO 7

(Principi e criteri generali)

1. Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le Società adottano i criteri di seguito indicati.

ARTICOLO 8

(Organo Amministrativo)

1. Le Società sono amministrate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto della normativa di genere, da 3 a 5 membri e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla L. 120/2011 [cfr. art. 4.2 Reg.], secondo le decisioni prese da AC PARMA ed attuate in sede assembleare, in considerazione delle peculiarità delle rispettive Società.

ARTICOLO 9

(Nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo)

1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per il tempo indicato dall'assemblea, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

2. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se cessano per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, due componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'intero Consiglio.
- In caso di cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione il collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo. [Cfr. art. 4.3]
- In caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico o di un componente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche titolare di deleghe, per qualsiasi causa (incluse espressamente la revoca, le dimissioni o per effetto di quanto previsto nel primo periodo) lo stesso non avrà diritto a risarcimenti, indennizzi o importi per qualsivoglia titolo in ragione della carica ricoperta.
- Il nominando componente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, prima che il suo nominativo venga sottoposto all'Assemblea (o, per il caso di cooptazione, al Consiglio di Amministrazione) per la deliberazione di nomina, dovrà sottoscrivere una dichiarazione scritta con cui rinuncia - ove cessi dalla carica per qualsiasi causa - all'eventuale diritto a risarcimenti, indennizzi o importi per qualsivoglia titolo in ragione della cessazione della carica ricoperta. L'omessa sottoscrizione della dichiarazione di cui al periodo precedente costituisce causa di ineleggibilità alla carica per la persona interessata.
3. Per le società in house, l'Organo Amministrativo decade se non si conforma agli obblighi relativi al Controllo Analogico nei modi ed entro il termine intimati da AC PARMA.
4. Con Direttiva di AC PARMA possono essere disciplinati - in aggiunta alla legge e comunque in conformità alla stessa - gli ulteriori requisiti cui sarà subordinata l'assunzione della carica di amministratore, nonché eventuali cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza.
5. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

ARTICOLO 10

(Emolumenti)

1. La remunerazione complessiva degli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, e dei componenti il Collegio sindacale sono fissati dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla società pubbliche ed a partecipazione pubblica, nonché dalle Direttive di AC PARMA.
2. L'Organo Amministrativo, se a composizione collegiale, determina, sentito il parere del Collegio Sindacale ove prescritto, la ripartizione fra gli amministratori del compenso complessivamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, anche in ragione delle particolari cariche conferite.
3. I compensi sono determinati dall'Assemblea dei Soci all'atto di nomina per l'intera durata del loro ufficio.

TITOLO V

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ'

ARTICOLO 11

(Principi e criteri generali)

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società redigono il necessario *budget* annuale e l'eventuale piano industriale pluriennale, avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- a) coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di pianificazione emanati dall'AC PARMA;
- b) sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione;
- c) attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- d) economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- e) sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- f) efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- g) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

2. In particolare, per la gestione del personale le Società si attengono agli obiettivi ed agli indirizzi definiti in atti periodicamente approvati e comunicati da AC PARMA, in tutti i casi garantendo la trasparenza e l'evidenza pubblica nelle procedure di selezione di tutto il personale (sia esso dirigenziale o non dirigenziale, a tempo indeterminato o determinato). Nella programmazione del fabbisogno, nell'instaurazione e nell'esecuzione dei rapporti di lavoro, le Società devono altresì rispettare i limiti alle retribuzioni eventualmente definiti da AC PARMA negli indicati atti di programmazione per la gestione del personale.

ARTICOLO 12

(Budget e controllo)

- 1. Il *budget* declina gli obiettivi di breve periodo ed i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione, ed è redatto in coerenza con l'eventuale Piano industriale.
- 2. Il *budget* è articolato su base almeno annuale.
- 3. L'elaborazione del *budget*, la sua formazione ed approvazione sono soggetti alle finalità, ai principi ed ai criteri generali di cui all'articolo 11.
- 4. Il *budget* vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari, e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.
- 5. Il *budget* costituisce l'obiettivo di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere ed attuare, con tempestività, eventuali azioni ed interventi correttivi.
- 6. In tale ottica, le Società elaborano, con cadenza semestrale, i consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti. I consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto ai corrispondenti risultati di periodo previsti dal *budget*, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati, nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.
- 7. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'Organo Amministrativo delle Società e da questo inviati al Direttore di AC PARMA che lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI
OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

ARTICOLO 13

(Principi e criteri generali)

1. Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico procedimento istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ARTICOLO 14

(Definizione)

1. Per operazioni societarie rilevanti s'intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, ed in particolare rientrano a titolo esemplificativo in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) Costituzione di Società e consorzi;
- b) acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
- c) patti parasociali;
- d) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- e) operazioni sul capitale sociale;
- f) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- g) emissione di strumenti finanziari;
- h) acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
- i) modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
- j) ogni altra operazione qualificata come rilevante da AC PARMA

ARTICOLO 15

(Procedimento)

1. Le operazioni di cui al precedente articolo 14 sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo di AC PARMA per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di AC PARMA, e sono successivamente approvate dall'Organo competente delle Società solo in assenza di osservazioni del Consiglio Direttivo di AC PARMA, oppure, in caso d'osservazioni di quest'ultimo, previa esplicitazione per iscritto delle ragioni per le quali l'Organo Amministrativo della società disattende, in tutto o in parte, tali osservazioni.

2. Le Società dovranno trasmettere al Presidente di AC PARMA ed al Direttore di AC PARMA, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 20 giorni (o in caso di estrema urgenza, comunque motivata, di 10 giorni) rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della Società, ogni informazione relativa a ciascuna operazione di cui all'articolo 14, ritenuta necessaria, o comunque richiesta, in modo da consentirne la tempestiva ed esauriente sottoposizione al Consiglio Direttivo di AC PARMA.

TITOLO VII
BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA

ARTICOLO 16

(Principi e criteri generali)

1. Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.

TITOLO VIII

VERIFICA DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE

ARTICOLO 17

(Manutenzione del Regolamento)

1. Il Regolamento è sottoposto a continuo monitoraggio al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa. In particolare il Presidente di AC PARMA pone all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Direttivo di ciascun anno solare la verifica sullo stato d'applicazione di questo Regolamento, al fine di apportarvi le modifiche o le integrazioni utili ad una sua costante manutenzione.
2. In particolare il Regolamento potrà essere oggetto di successive integrazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali di AC PARMA, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.

ARTICOLO 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione.